

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 1687 del 29 Settembre 2020

Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alle proprie Ordinanze n. 2/2019 e n. 3/2019, modificate con le Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019, 26/2019 e 12/2020. Domanda di contributo presentata dalla **PNEUS SERVICE GALLO S.R.L.** ed acquisita con protocollo PG/2019/245180 del 12/03/2019. **Ripristino COR e assegnazione nuovo COVAR per errore materiale a rettifica del decreto n. 95 del 23/01/2020.**

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2 bis, comma 43 che dispone che: *“A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”*;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante *“Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148”*, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Visto l'articolo 11 del sopra citato D.L. n. 74/2012, e in particolare i seguenti commi introdotti dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 *“Legge di stabilità”*;

- il comma 1-bis, che dispone che *“Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse*

*residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni”;*

- il comma 1-ter, che dispone che *“Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), o ai sensi del regolamento (CE)n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione 3 degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati”;*

- il comma 1-quater, secondo cui: *“Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione”;*

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Richiamate le proprie ordinanze n. 2 del 19 febbraio 2019 e n. 3 del 27 febbraio 2019, modificate con le ordinanze n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019, n. 12 del 18 maggio 2020 e n. 23 del 20 luglio 2020, con le quali è stato approvato, ai sensi del sopra citato comma 1-quater dell'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il sopra citato bando e in particolare i seguenti articoli:

- articolo 1, recante “*Obiettivi del bando*”;
- articolo 3, recante “*Dotazione finanziaria*”;
- articolo 4, recante “*Interventi ammissibili*”;
- articolo 5, recante “*Spese ammissibili*”;
- articolo 7, recante “*Dimensione minima dell’investimento*”;
- articolo 8, recante “*Tipologia e misura del contributo. Premialità*”;
- articolo 21, indicante i termini di presentazione delle domande;
- articolo 22, contenente la descrizione della procedura amministrativa di selezione delle domande di contributo, e secondo il quale l’iter del procedimento istruttorio delle domande si articola nelle seguenti fasi:
  - istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo;
  - valutazione di merito con riferimento alla coerenza tecnica ed economica degli interventi e delle spese previste nel progetto con gli obiettivi del bando e quantificazione delle spese ammissibili;
    - articolo 27, recante “*Valutazione di merito delle domande di contributo*”;
    - articolo 28, recante “*Nucleo di valutazione*”;
    - articolo 30, recante “*Provvedimenti amministrativi conseguenti all’istruttoria delle domande di contributo*”,
    - articolo 31, recante “*Condizioni per la concessione dei contributi*”;

Vista l’Ordinanza n. 18 del 17/07/2019 con la quale è stata approvata la programmazione di ulteriori risorse finanziarie al fine di concedere contributi per i progetti presentati a valere sulla prima finestra del bando per il Ripopolamento e la Rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

Vista l’Ordinanza n. 28 del 31/10/2019 con la quale è stata approvata la programmazione di ulteriori risorse finanziarie al fine di concedere contributi per i progetti presentati a valere sulla seconda finestra del bando per il Ripopolamento e la Rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

Dato atto:

- che, in data 12/03/2019 la società **PNEUS SERVICE GALLO DI CHIARINI RICCARDO & C. S.A.S.**, con sede legale nel Comune di Poggio Renatico (FE), in Via A.B. Sabin n. 2, Codice fiscale e Partita IVA 01319770382, ha presentato, tramite l'applicativo SFINGE 2020, la domanda di contributo registrata con Prot. n. **PG/2019/245180**;

- che, con decreto n. 854 del 6 maggio 2019, è stato concesso alla società **PNEUS SERVICE GALLO DI CHIARINI RICCARDO & C. S.A.S.**, un contributo pari ad **€ 53.270,00**;

- che in data 23/12/2019, tramite l'applicativo SFINGE2020, prot. n. CR/2019/30214, la società **PNEUS SERVICE GALLO DI CHIARINI RICCARDO & C. S.A.S.** ha presentato richiesta di autorizzazione alla variazione di progetto ai sensi dell'art. 36 del Bando, avente ad oggetto un nuovo piano dei costi in diminuzione e una nuova ragione sociale con una nuova forma giuridica, la **PNEUS SERVICE GALLO S.R.L.**, senza variazioni al codice fiscale, alla partita iva, soci e quote;

- che con Decreto di variazione n. 95 del 23 gennaio 2020 si è provveduto a:

- modificare la ragione sociale in **PNEUS SERVICE GALLO S.R.L.**;
- rideterminare il **costo ammesso** alla società **PNEUS SERVICE GALLO S.R.L.**, in **€ 53.874,50**, rispetto al costo precedente di € 76.100,00;
- rideterminare il **contributo concesso** alla società **PNEUS SERVICE GALLO S.R.L.** in **€ 37.712,15**, rispetto al contributo precedente di € 53.270,00;
- registrare l'economia di € 15.557,85, tornata nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.ii. rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

Dato atto che, a seguito della variazione del contributo concedibile e della denominazione societaria, il Servizio Qualificazione delle Imprese ha provveduto, nel "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)", ad aggiornare i dati relativi agli aiuti di Stato concessi alla società beneficiaria e che gli importi della spesa concessa e del contributo da erogare, concessi con Cor 930283, sono stati variati con Covar 268858;

Riscontrato che per mero errore materiale, il codice COVAR è stato richiesto inserendo degli importi diversi rispetto a quelli effettivi della nuova spesa ammessa di **€ 53.874,50** e del nuovo contributo concedibile di **€ 37.712,15**, e successivamente confermati nel termine di 20 giorni, come previsto dal Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato del 31 maggio 2017;

Pertanto, ritenuto necessario riportare lo stato della pratica PNEUS SERVICE GALLO S.R.L. al momento della concessione, con il ripristino del COR già in precedenza richiesto, si è provveduto all'invio, tramite Pec al Supporto RNA, di una richiesta di ripristino della situazione all'atto della concessione.

Successivamente, sulla base della richiesta di variazione pervenuta e già autorizzata dal Nucleo di valutazione, si è provveduto alla richiesta del nuovo COVAR 355011;

Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

## DECRETA

1. di aver preso atto del mero errore materiale relativo alla conferma sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) del COVAR di variazione in diminuzione inserendo dei dati errati relativi alla spesa ammessa e al contributo concesso;
2. di aver eseguito tutte le operazioni necessarie sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), riallineando lo stato di concessione della pratica **PNEUS SERVICE GALLO S.R.L.**;
3. di rettificare il **decreto di variazione n. 95 del 23 gennaio 2020**, nella sola parte riferita al COVAR, in ragione dell'assegnazione del nuovo COVAR 355011;
4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **PNEUS SERVICE GALLO S.R.L.** a cura del Servizio Qualificazione delle Imprese;
5. di rimandare a successivi provvedimenti l'adozione degli atti di liquidazione dei contributi di cui è titolare la società **PNEUS SERVICE GALLO S.R.L.**, secondo le modalità stabilite dall'Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii. nonché dal bando approvato con la medesima Ordinanza;
6. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.lgs. n. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini

Originale firmato digitalmente